

C I T T A' D I M O L F E T T A

**PROVINCIA DI BARI**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50

del 05.03.2007

**O G G E T T O**

Rettifica deliberazione Giunta Comunale n.164 del 30.12.2006.

L'anno duemilasette, il giorno cinque del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Assente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Camero Michele**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## La GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 164 in data 30/12/2006, con la quale l'Amministrazione si è costituita dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari nella vertenza instaurata dal Sig. Vincenzo Caputi per il riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato a seguito di prestazione d'opera svolta per la vigilanza e la pulizia al Campo Sportivo Società Minori nel periodo 1987-1994;

Considerato che, nel corpo delle premesse narrative, nella individuazione dei capisaldi che l'Amministrazione ritiene irrinunciabili in una eventuale ipotesi conciliativa sono riportati sia “l'assunzione da parte dell'Ente dell'onere della regolarizzazione previdenziale” sia “l'esplicitazione che l'accordo conciliativo non costituisce in alcun modo riconoscimento giuridico di rapporto di lavoro di pubblico impiego”;

Evidenziato che il periodo “l'assunzione da parte dell'Ente dell'onere della regolarizzazione previdenziale” si pone in contraddizione con il successivo periodo che esclude il riconoscimento del rapporto di lavoro, trattandosi evidentemente di errore nella battitura del testo delle premesse, ribadendosi e confermandosi in questa sede che un eventuale accordo conciliativo non costituisce in alcun modo riconoscimento giuridico di rapporto di lavoro di pubblico impiego;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.EE.LL. 18/8/2000 n. 267 del Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, non avendo il presente atto rilevanza contabile;

Visto l'art. 48 del T.U.EE.LL. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

### D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di rettificare il testo delle premesse narrative della richiamata propria deliberazione n. 164 del 30/12/2006 cancellando la frase “assunzione da parte dell'Ente dell'onere della regolarizzazione previdenziale”;
- 2) di ribadire e confermare l'esplicitazione che l'eventuale accordo in sede conciliativa non costituisce in alcun modo riconoscimento giuridico di rapporto di lavoro di pubblico impiego;
- 3) di confermare per il resto la richiamata deliberazione n. 164;
- 4) di dare atto che responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale La Forgia, funzionario dell'U.A. Affari Legali;

- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.EE.LL. n. 267/00.-